

Oggetto:	Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità – parere sulle osservazioni ricevute dal MIUR		
N. o.d.g.: 04.3	S.A. 24/05/2016	Verbale n. 5/2016	UOR: Area Affari generali e legali

	Qualifica	Nome e cognome	Presenze
1	Rettore	Luigi Lacchè	P
2	Direttore Dip. Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo	Michele Corsi	P
3	Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Carlo Pongetti	P
4	Direttore Dip. Giurisprudenza	Ermanno Calzolaio	P
5	Direttore Dip. Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali	Francesco Adornato	P
6	Direttore Dip. Economia e diritto	Giulio Salerno	AG
7	Rappresentante professori di prima fascia	Massimo Montella	AG
8	Rappresentante professori di prima fascia	Patrizia Oppici	P
9	Rappresentante professori di prima fascia	Claudia Cesari	AG
10	Rappresentante professori di seconda fascia	Stefano Polenta	P
11	Rappresentante professori di seconda fascia	Paola Nicolini	P
12	Rappresentante dei ricercatori	Paola Persano	AG
13	Rappresentante dei ricercatori	Francesca Spigarelli	P
14	Rappresentante degli studenti	Rebecca Marconi	P
15	Rappresentante degli studenti	Claudio Concas	AG
16	Rappresentante degli studenti	Federica Mosciatti	P
17	Rappresentante del personale tecnico amministrativo	Francesco Ferri	P
18	Rappresentante del personale tecnico amministrativo	Andrea Dezi	AG
19	Rappresentante del personale tecnico amministrativo	Aldo Caldarelli	P

Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella Responsabile dell'Ufficio Affari istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro Rettore.

Al termine degli interventi, il Senato accademico,

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio competente con i relativi documenti;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

visto lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare gli articoli 9 commi 3 e 5 e 14 comma 2 lettera d);

vista la legge n. 168/1989 recante *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"* e in particolare gli articoli 6 e 7;

vista la legge n. 240/2010 recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e in particolare gli articoli 2 comma 1 lettera h) e 5;

visto il decreto legislativo n. 18/2012 recante *"Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università,*

a norma dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
ritenuto necessario e opportuno procedere al recepimento di tutte le osservazioni ministeriali formulate con nota acquisita al n. 8050 del 13 maggio 2016 del protocollo generale di Ateneo;
con voti favorevoli unanimi;
esprime il seguente parere relativo alla nuova formulazione dei seguenti articoli del nuovo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, quali modificati in seguito alle osservazioni pervenute da parte del M.I.U.R.:

articolo 3: approvato all'unanimità;
articolo 14: approvato all'unanimità;
articolo 31: approvato all'unanimità;
articolo 53: approvato all'unanimità;
articolo 74: approvato all'unanimità.

<p>Testo del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sottoposto al parere del Senato accademico, reso nella seduta del 26 gennaio 2016, e adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 26 febbraio 2016</p>	<p>Osservazioni nota ministeriale prot. n. 6453 del 12 maggio 2016</p>	<p>Testo revisionato alla luce delle osservazioni ministeriali</p>
<p align="center">ART. 3 PRINCIPI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE</p> <p>1. L'Università è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.</p> <p>2. La rappresentanza legale dell'Università è attribuita al Rettore.</p> <p>3. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Università è posta in essere per mezzo di unità organizzative denominate centri gestionali.</p> <p>4. I centri gestionali sono parti della struttura organizzativa e rappresentano le unità di imputazione dei costi e dei ricavi all'interno del sistema contabile. Essi utilizzano le risorse loro assegnate, rispondono della loro corretta gestione e del raggiungimento degli obiettivi programmati.</p> <p>5. I centri gestionali, quali individuati nello Statuto e nei provvedimenti generali di organizzazione, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dipartimenti; b) le strutture dell'amministrazione centrale con le loro articolazioni (aree amministrative, uffici, anche di livello dirigenziale, centri di servizio); c) le strutture a ordinamento speciale. <p>6. I dipartimenti di cui alla lettera a) del comma precedente hanno autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse assegnate. Predispongono e approvano la proposta del</p>	<p align="center">ART. 3 PRINCIPI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE</p> <p>COMMA 5: <i>si richiedono chiarimenti circa le "strutture ad ordinamento speciale" che non sono previste nello Statuto e di cui non si conosce collocazione, funzioni e compiti;</i></p> <p>COMMA 6: <i>stante le disposizioni del d.lgs. 27 gennaio 2012 n. 18 circa l'adozione del Bilancio unico di Ateneo, non è corretto fare riferimento ad un bilancio consuntivo anche delle strutture dipartimentali</i></p>	<p align="center">ART. 3 PRINCIPI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE</p> <p>1. L'Università è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.</p> <p>2. La rappresentanza legale dell'Università è attribuita al Rettore.</p> <p>3. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Università è posta in essere per mezzo di unità organizzative denominate centri gestionali.</p> <p>4. I centri gestionali sono parti della struttura organizzativa e rappresentano le unità di imputazione dei costi e dei ricavi all'interno del sistema contabile. Essi utilizzano le risorse loro assegnate, rispondono della loro corretta gestione e del raggiungimento degli obiettivi programmati.</p> <p>5. I centri gestionali, quali individuati nello Statuto e nei provvedimenti generali di organizzazione, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dipartimenti; b) le strutture dell'amministrazione centrale con le loro articolazioni (aree amministrative, uffici, anche di livello dirigenziale, centri di servizio); c) le altre strutture didattiche e scientifiche, ai sensi degli articoli 39 e seguenti dello Statuto. <p>6. I dipartimenti di cui alla lettera a) del comma precedente hanno autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse assegnate. Predispongono e approvano la proposta del budget</p>

<p>budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, di propria competenza e possono avere un proprio bilancio consuntivo.</p> <p>7. Le strutture e gli uffici dell'amministrazione centrale e le strutture a ordinamento speciale, di cui alle lettere b) e c) del comma 5, hanno autonomia nella gestione delle risorse assegnate con l'approvazione del budget economico e degli investimenti annuale, nei limiti individuati nel provvedimento di cui al successivo articolo 21 comma 5.</p> <p>8. I responsabili dei centri gestionali sono individuati dal Direttore generale.</p> <p>9. Le risorse assegnate ai centri gestionali in fase preventiva possono derivare da fondi interni dell'ente o da finanziamenti esterni.</p>		<p>economico e degli investimenti, annuale e triennale di propria competenza. e possono avere un proprio bilancio consuntivo.</p> <p>7. Le strutture e gli uffici dell'amministrazione centrale e le strutture a ordinamento speciale, di cui alle lettere b) e c) del comma 5, hanno autonomia nella gestione delle risorse assegnate con l'approvazione del budget economico e degli investimenti annuale, nei limiti individuati nel provvedimento di cui al successivo articolo 21 comma 5.</p> <p>8. I responsabili dei centri gestionali sono individuati dal Direttore generale.</p> <p>9. Le risorse assegnate ai centri gestionali in fase preventiva possono derivare da fondi interni dell'ente o da finanziamenti esterni.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14 GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI</p> <p>1. Il conto di previsione degli investimenti di cui all'articolo 16 riporta l'ammontare degli investimenti previsti nell'esercizio contabile e la copertura finanziaria necessaria. Le possibili fonti di copertura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) risultato di esercizi precedenti; b) patrimonio libero; c) patrimonio vincolato; d) indebitamento; e) riduzione delle immobilizzazioni dell'Ateneo e utilizzo della liquidità derivante dalla vendita. <p>Non possono essere programmati, né successivamente autorizzati, investimenti in assenza di adeguata copertura finanziaria.</p> <p>2. Al termine dell'esercizio contabile, in caso di differenza tra disponibilità di finanziamenti e investimenti programmati nell'anno, il Consiglio di amministrazione può deliberare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'eventuale maggiore disponibilità finanziaria rispetto a quanto previsto sia destinata a ulteriori programmi di investimento; 	<p style="text-align: center;">ART. 14 GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI</p> <p>COMMA 1: <i>sostituire il termine "conto di previsione" con "budget"</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI</p> <p>1. Il budget degli investimenti di cui all'articolo 16 riporta l'ammontare degli investimenti previsti nell'esercizio contabile e la copertura finanziaria necessaria. Le possibili fonti di copertura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) risultato di esercizi precedenti; b) patrimonio libero; c) patrimonio vincolato; d) indebitamento; e) riduzione delle immobilizzazioni dell'Ateneo e utilizzo della liquidità derivante dalla vendita. <p>Non possono essere programmati, né successivamente autorizzati, investimenti in assenza di adeguata copertura finanziaria.</p> <p>2. Al termine dell'esercizio contabile, in caso di differenza tra disponibilità di finanziamenti e investimenti programmati nell'anno, il Consiglio di amministrazione può deliberare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) l'eventuale maggiore disponibilità finanziaria rispetto a quanto previsto sia destinata a ulteriori programmi di investimento;

<p>b) l'eventuale minore disponibilità finanziaria residua comporti o una riduzione del programma di investimenti in corso o il reperimento di ulteriori idonee risorse finanziarie.</p> <p>3. Qualora nel corso dell'esercizio emergano maggiori oneri per investimenti imprevisti dovranno essere individuate le risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla loro copertura o a una riduzione degli investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.</p>		<p>d) l'eventuale minore disponibilità finanziaria residua comporti o una riduzione del programma di investimenti in corso o il reperimento di ulteriori idonee risorse finanziarie.</p> <p>3. Qualora nel corso dell'esercizio emergano maggiori oneri per investimenti imprevisti dovranno essere individuate le risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla loro copertura o a una riduzione degli investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore</p>
<p>ART. 18 MANUALI DI CONTABILITÀ E DI CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p>1. I Manuali di contabilità e di controllo di gestione, in applicazione e nel rispetto dei principi contabili nazionali e della normativa vigente, definiscono:</p> <p>a) il piano dei conti; le necessarie scelte e specificazioni dei principi contabili e le procedure cui fare riferimento nelle registrazioni contabili; gli schemi dei documenti di sintesi adottati;</p> <p>b) il piano dei centri gestionali e dei centri di costo; le procedure di determinazione delle assegnazioni ai centri gestionali e le modalità di gestione delle stesse;</p> <p>c) l'organizzazione del servizio contabile e la definizione dei relativi ruoli; il sistema di controllo di gestione.</p>	<p>ART. 18 MANUALI DI CONTABILITÀ E DI CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p><i>Tenuto conto che la contabilità economico patrimoniale è obbligatoria dall'esercizio 2015, si suggerisce di procedere in tempi brevi con l'approvazione dei Manuali di contabilità e di controllo di gestione che definiscono il piano dei conti, il piano dei centri gestionali e dei centri di costo, l'organizzazione del sistema contabili ed i relativi ruoli.</i></p>	<p>ART. 18 MANUALI DI CONTABILITÀ E DI CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p>Nessuna revisione necessaria sul testo.</p>
<p>ART. 31 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. La composizione del Collegio dei revisori dei conti è disciplinata dalla vigente normativa nazionale e dalle disposizioni dello Statuto.</p> <p>2. Il Collegio, nell'ambito di un'attività collaborativa con gli organi di governo e con il Direttore generale, esercita il controllo di regolarità</p>	<p>ART. 31 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p>	<p>ART. 31 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. La composizione del Collegio dei revisori dei conti è disciplinata dalla vigente normativa nazionale e dalle disposizioni dello Statuto.</p> <p>2. Il Collegio, nell'ambito di un'attività collaborativa con gli organi di governo e con il Direttore generale, esercita il controllo di regolarità amministrativo-</p>

<p>amministrativo-contabile, verifica il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento da parte degli organi, delle strutture e degli uffici dell'amministrazione.</p> <p>3. In particolare, il Collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) compie ogni necessaria verifica sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; b) verifica la regolarità della gestione e della tenuta dei libri e delle scritture contabili; c) esamina i documenti contabili pubblici di sintesi di cui all'articolo 16 e i relativi allegati, predisponendo le relazioni di competenza; d) esprime un parere preventivo in merito alla revisioni del budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; nei casi in cui il Rettore, secondo quanto previsto dallo Statuto, per ragioni di necessità e urgenza adotti il provvedimento di competenza del Consiglio di amministrazione, il parere del Collegio, qualora non possa essere rilasciato in tempo utile, è in ogni caso espresso prima della ratifica dell'atto da parte del Consiglio; e) effettua periodiche verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia; f) svolge, su richiesta del Rettore o del Direttore generale, attività di consulenza in materia amministrativo-contabile. <p>4. Il Collegio ovvero ciascuno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente, può procedere in qualsiasi momento agli atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma precedente. Le ispezioni, verifiche e controlli, qualora svolti individualmente, devono essere successivamente sottoposti all'attenzione del Collegio.</p> <p>5. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun</p>		<p>contabile, verifica il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento da parte degli organi, delle strutture e degli uffici dell'amministrazione.</p> <p>3. In particolare, il Collegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) compie ogni necessaria verifica sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; b) verifica la regolarità della gestione e della tenuta dei libri e delle scritture contabili; c) esamina i documenti contabili pubblici di sintesi di cui all'articolo 16 e i relativi allegati, predisponendo le relazioni di competenza; d) esprime un parere preventivo in merito alla revisioni del budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; nei casi in cui il Rettore, secondo quanto previsto dallo Statuto, per ragioni di necessità e urgenza adotti il provvedimento di competenza del Consiglio di amministrazione, il parere del Collegio, qualora non possa essere rilasciato in tempo utile, è in ogni caso espresso prima della ratifica dell'atto da parte del Consiglio; e) effettua periodiche verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia; f) svolge, su richiesta del Rettore o del Direttore generale, attività di consulenza in materia amministrativo-contabile. <p>4. Il Collegio ovvero ciascuno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente, può procedere in qualsiasi momento agli atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma precedente. Le ispezioni, verifiche e controlli, qualora svolti individualmente, devono essere successivamente sottoposti all'attenzione del Collegio.</p> <p>5. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun</p>
---	--	--

<p>componente del Collegio ha diritto di prendere visione di tutti i necessari atti amministrativi e contabili dell'Università.</p> <p>6. Nel caso rilevi irregolarità nella gestione il Collegio informa il Rettore e il Direttore generale ai fini dell'adozione delle determinazioni conseguenti.</p> <p>7. Il Collegio si riunisce almeno ogni due mesi e in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga necessario in relazione alle attività da svolgere. Il Collegio produce verbale delle riunioni, trasmettendolo ai competenti uffici dell'Università.</p> <p>8. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e assume le determinazioni di propria competenza a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il componente che ha ragioni di dissenso nei confronti della determinazione assunta dall'organo ha diritto di far registrare nel verbale la propria posizione.</p> <p>9. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del Collegio in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. Nelle ipotesi di ispezioni, verifiche e controlli di particolare rilevanza e impegno il Presidente può avvalersi della collaborazione congiunta dei componenti effettivi e supplenti del Collegio al fine di assicurare maggiore speditezza ed efficacia all'azione dell'organo.</p> <p>10. I componenti supplenti sostituiscono i componenti effettivi in caso di dimissioni, revoca dell'incarico ovvero in qualsiasi altra ipotesi di cessazione anticipata dalla carica. Essi restano in carica sino alla nomina dei componenti effettivi.</p> <p>11. In caso di cessazione anticipata dal mandato del Presidente la presidenza dell'organo è assunta dal componente effettivo più anziano sino alla nomina del nuovo Presidente.</p> <p>12. I componenti subentranti restano in carica sino alla scadenza del mandato originario del Collegio.</p>	<p><i>COMMA 9: circa la figura dei supplenti va precisato che ad essi non spetta alcun compenso e che gli stessi subentrano esclusivamente in caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo come in parte già previsto, giustamente, dal comma 10. Ne deriva che i componenti supplenti non possono partecipare alle riunioni del Collegio in caso di assenza o impedimento di componenti effettivi ancora in carica, né possono partecipare a ispezioni, verifiche e controlli. In tal senso si rinvia alla circolare n. 40 del 23/12/2010 del MEF.</i></p>	<p>componente del Collegio ha diritto di prendere visione di tutti i necessari atti amministrativi e contabili dell'Università.</p> <p>6. Nel caso rilevi irregolarità nella gestione il Collegio informa il Rettore e il Direttore generale ai fini dell'adozione delle determinazioni conseguenti.</p> <p>7. Il Collegio si riunisce almeno ogni due mesi e in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga necessario in relazione alle attività da svolgere. Il Collegio produce verbale delle riunioni, trasmettendolo ai competenti uffici dell'Università.</p> <p>8. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e assume le determinazioni di propria competenza a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il componente che ha ragioni di dissenso nei confronti della determinazione assunta dall'organo ha diritto di far registrare nel verbale la propria posizione.</p> <p>9. I componenti supplenti subentrano in caso di decesso, rinuncia o decadenza dei componenti effettivi, restando in carica sino all'integrazione del Collegio. Essi percepiscono per tale periodo il compenso spettante al componente effettivo sostituito.</p> <p>10. In caso di cessazione anticipata dal mandato del Presidente la presidenza dell'organo è assunta dal componente effettivo più anziano sino alla nomina del nuovo Presidente.</p> <p>11. I nuovi nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato originario del Collegio.</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">ART. 53 MUTUI E PRESTITI</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, con motivata deliberazione, può autorizzare il Direttore generale a ricorrere al mercato finanziario per contrarre mutui e prestiti da destinare esclusivamente a spese di investimento.</p> <p>2. La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere le indicazioni relative alle caratteristiche dell'operazione di mutuo o prestito e alla spesa per la quale l'indebitamento viene autorizzato.</p> <p>3. L'onere annuo delle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può superare globalmente i limiti posti dalla normativa vigente.</p> <p>4. Qualora la giacenza di cassa lo consenta, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto può, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, definendo i tempi di ripianamento entro un massimo di cinque anni, finanziare le spese di investimento utilizzando la giacenza medesima, a condizione che sia garantito il funzionamento ordinario della gestione dell'Università.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 53 MUTUI E PRESTITI</p> <p><i>COMMA 3: si ritiene opportuno integrare il periodo dopo la parola “vigente” con “alla data di sottoscrizione del prestito e non deve, comunque, compromettere l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di breve, medio e lungo periodo”.</i></p> <p><i>COMMA 4: tale comma e i suoi contenuti vanno eliminati. L'eventuale copertura degli investimenti “autofinanziati” non può che essere data dal patrimonio disponibile, ovvero patrimonio non vincolato dell'Ateneo.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 53 MUTUI E PRESTITI</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, con motivata deliberazione, può autorizzare il Direttore generale a ricorrere al mercato finanziario per contrarre mutui e prestiti da destinare esclusivamente a spese di investimento.</p> <p>2. La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere le indicazioni relative alle caratteristiche dell'operazione di mutuo o prestito e alla spesa per la quale l'indebitamento viene autorizzato.</p> <p>3. L'onere annuo delle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può superare globalmente i limiti posti dalla normativa vigente alla data di sottoscrizione del prestito e non deve, comunque, compromettere l'equilibrio finanziario e patrimoniale di breve, medio e lungo periodo.</p> <p>4. Qualora la giacenza di cassa lo consenta, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto può, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, definendo i tempi di ripianamento entro un massimo di cinque anni, finanziare le spese di investimento utilizzando la giacenza medesima, a condizione che sia garantito il funzionamento ordinario della gestione dell'Università.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 74 ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO</p> <p>1. Il presente regolamento è emanato, in seguito al controllo ministeriale previsto dalla legge, con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.</p> <p>2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 579</p>	<p style="text-align: center;">ART. 74 ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO</p> <p><i>Tenuto conto che la contabilità economico patrimoniale è obbligatoria dall'esercizio 2015, si suggerisce di procedere in tempi brevi con l'approvazione dei Manuali di contabilità e di controllo di gestione che definiscono il piano dei conti, il piano dei centri gestionali e dei centri di costo, l'organizzazione del sistema contabili ed i relativi ruoli.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 74 ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO</p> <p>1. Il presente regolamento è emanato, in seguito al controllo ministeriale previsto dalla legge, con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.</p> <p>2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto del Rettore n. 579 del 17</p>

<p>del 17 luglio 1997, come integrato e modificato dalle disposizioni successivamente intervenute. Cessano, altresì, di avere efficacia le disposizioni regolamentari il cui contenuto sia incompatibile con quello del presente regolamento.</p> <p>3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure medesime.</p> <p>4. I Manuali previsti all'articolo 18, i quali costituiscono strumenti operativi aventi natura non regolamentare, sono adottati, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente e del presente regolamento, con decreto del Direttore generale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.</p>		<p>luglio 1997, come integrato e modificato dalle disposizioni successivamente intervenute. Cessano, altresì, di avere efficacia le disposizioni regolamentari il cui contenuto sia incompatibile con quello del presente regolamento.</p> <p>3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure medesime.</p> <p>4. I Manuali previsti all'articolo 18, i quali costituiscono strumenti operativi aventi natura non regolamentare, sono adottati tempestivamente, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente e del presente regolamento, con decreto del Direttore generale. entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.</p>
---	--	---